

**PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DIDATTICO -
FORMATIVA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

TRA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova (di seguito anche “l’Ordine” o “OIGE”), C.F.: 80039470101, con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 11/10 – 16121 Genova, pec: ordine.genova@ingpec.eu, rappresentato dal Presidente, Ing. Enrico Sterpi, nato a Genova il 30.08.1977 domiciliato per la carica presso la stessa sede

E

Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l’Università” e/o “UNIGE”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5 – 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona, il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2022

PREMESSO CHE

- a) l’aggiornamento delle competenze professionali è un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- b) l’innovazione è imposta sia dalle conoscenze in sviluppo, sia dalla

società che cambia ed esige spirito aperto e capacità di progettazione, direzione, organizzazione ed ergonomia dei processi. In particolare, le recenti politiche di aggiornamento e di formazione impongono di avere professionisti (liberi o dipendenti) aggiornati e specializzati per offrire un servizio di alta qualità in grado di interagire tra di loro;

c) un sistema funzionale di interscambio delle competenze è la base di una corretta politica di aggiornamento e formazione, ispirata a principi di libera circolazione della conoscenza e stimolo di aggiornamento e progresso professionale;

d) l'Ordine ha, tra i suoi compiti, quello di favorire la crescita culturale degli iscritti, tramite azioni di informazione e formazione, nonché di promuovere l'innovazione didattica in diversi ambiti disciplinari;

e) l'Università di Genova ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio. Essa intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;

f) UNIGE ha interesse ad approfondire le proprie conoscenze ed a instaurare un rapporto di scambio di competenze e know how con l'Ordine, al fine di stimolare l'attività di alta formazione specialistica;

g) le Parti sono interessate a stabilire una relazione di cooperazione che include la realizzazione di progetti rilevanti, date le rispettive finalità e capacità;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e l'Allegato formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - Finalità

1. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova e l'Università degli Studi di Genova, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, delle rispettive competenze e finalità istituzionali, si propongono di conseguire modalità di raccordo inter-istituzionale, con l'obiettivo di favorire e sostenere lo svolgimento di attività, iniziative e progetti di aggiornamento e formazione.

Art. 3 - Oggetto

1. Ordine e UNIGE concordano di riconoscersi reciprocamente come interlocutori istituzionali privilegiati, con particolare riferimento allo svolgimento di funzioni quali:

- individuazione e monitoraggio dei bisogni e definizione delle priorità ai fini della programmazione di interventi di aggiornamento, formativi e informativi da regolare con accordi "ad hoc";
- progettazione condivisa di interventi-tipo e/o di strumenti operativi nonché monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli stessi;
- realizzare corsi e percorsi di formazione ed aggiornamento;
- patrocinio e concessione dei relativi loghi nella promozione delle attività formative sui temi dell'ingegneria, salvo diversa comunicazione specifica per evento;

- nell'ambito del regolamento dell'Ordine, l'Ordine potrà decidere autonomamente se riconoscere crediti formativi o meno ai propri iscritti a seguito di frequenza di attività formative organizzate congiuntamente da Ordine e UNIGE.

Art. 4 - Impegni delle Parti

1. Ordine e UNIGE si impegnano a promuovere progetti innovativi, di provata efficacia, e a favorire lo sviluppo di metodi e strumenti in grado di massimizzare le opportunità formative ed educative.

2. Ordine e UNIGE, al fine di garantire l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative decise congiuntamente, rendono reciprocamente disponibili sia gli strumenti tecnico-scientifici ed organizzativi della propria sfera di competenza, sia le proprie competenze in termini di risorse per la documentazione, formazione ed assistenza alla progettazione degli interventi, ottimizzando l'uso delle risorse e riconducendo le iniziative ad un quadro unitario.

3. Le parti si impegnano a garantire la diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa e dei suoi risultati progressivi, al fine di consentire un'opportuna documentazione dell'effettiva applicazione del protocollo.

Art. 5 - Referenti

1. Per l'attuazione delle finalità e delle attività di cui agli artt. 2 e 3, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione e individuando di volta in volta i rispettivi responsabili per ogni specifico progetto di interesse comune.

Per l'Ordine il referente è il Presidente, Ing. Enrico Sterpi; per l'Università è il Prof. Emerito Gianni Vernazza.

Art. 6 - Accordi Attuativi

1. La collaborazione tra Università e Ordine, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo, dei regolamenti pertinenti e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi, definiranno le attività da svolgersi e disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Ogni iniziativa, da realizzarsi in attuazione del presente accordo, sarà disciplinata dal Regolamento interno di OIGE per la presentazione di progetti formativi (**Allegato A**).

Art. 7- Oneri economici

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata sperimentale di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa per UNIGE delibera dell'Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Al termine della collaborazione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
4. Le parti possono concordare per iscritto in qualunque momento e previa per UNIGE delibera dell'Organo competente, integrazioni e/o modifiche al presente Protocollo di Intesa, considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi della presente Intesa, nonché dei propri compiti istituzionali.

Art. 9 - Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire

e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 - Proprietà intellettuale dei risultati

1. Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo sarà oggetto di specifica regolamentazione negli accordi attuativi di cui all'art. 6. Ordine e UNIGE potranno utilizzare e divulgare in qualsiasi forma, in tutto o in parte, tali risultati con il preventivo consenso scritto dell'altra parte contraente.

Art. 11 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo di intesa.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire tutti i dati e le informazioni in loro possesso, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 6, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del Regolamento UE GDPR n. 679/2016.

2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, ammini-

strativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero entrare a conoscenza durante l'esecuzione del presente accordo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti ne potranno fare uso esclusivamente agli scopi espressamente contemplati per la realizzazione dell'oggetto dell'accordo.

Art. 13 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 14 - Coperture assicurative

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale - e per UNIGE anche degli studenti e dei laureati - che svolge

rà le attività oggetto del presente Protocollo presso i propri locali sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civili.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 15 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Genova in via esclusiva.

Art. 17 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 17 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà all'Ordine il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90 e s.m.i.

Per l'Ordine degli Ingegneri di Genova

IL PRESIDENTE

Ing. Enrico Sterpi

Per l'Università degli Studi di Genova

IL RETTORE

Prof. Federico Delfino



Ordine degli Ingegneri di Genova

Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57

REGOLAMENTO INTERNO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI FORMATIVI

INDICE

Premessa.....	p. 2
Art. 1 – I Crediti Formativi Professionalizzanti	p. 2
Art. 2 – Conseguimento CFP.....	p. 3
Art. 3 – Iscrizione all’Offerta Formativa	p. 5
Art. 4 – Cancellazione Iscrizione	p. 6
Art. 5 – Attività Formativa a pagamento	p. 7
Art. 6 - Entrata in vigore	p. 7
Allegati e Appendici	p. 7



Premessa

L'obbligo dell'aggiornamento professionale decorre dal 1° gennaio 2014 (art. 13 B.U.); agli iscritti all'Albo degli Ingegneri a partire da tale data sono riconosciuti un certo numero di CFP (art. 3, comma 8, 9 e 10 del B.U.), riepilogati nell'elenco sottostante.

Art. 1 – I Crediti Formativi Professionali (CFP)

Comma 8.

Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

- a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

Comma 9.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

Comma 10.

- Per l'esercizio della professione di ingegnere sono necessari 30 CFP (art. 3, comma 3 B.U.).
- A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120;
- Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Nel caso in cui un iscritto eserciti la professione senza avere un minimo di 30 CFP (art. 3, comma 3 B.U.), il Consiglio dell'Ordine territoriale è obbligato al deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale (DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 8, comma 3) per le conseguenti azioni disciplinari.

L'aggiornamento professionale continuo si ottiene con diverse modalità ed il B.U. individua 3 casi (art. 2, comma 1 B.U.) che consentono in diversa misura l'ottenimento dei CFP in ogni area formativa a prescindere dal settore d'iscrizione:

- *apprendimento "non formale"* (art. 4) – apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da qualsiasi soggetto che persegua finalità di formazione professionale.
Tali attività formative sono organizzate dagli Ordini Territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi o da soggetti autorizzati dal CNI a livello nazionale. Non sono previsti altri soggetti che possano rilasciare CFP.

- *apprendimento "informale"* (art. 5) - apprendimento che, anche prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
- *apprendimento "formale"* (art. 6) - apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.
I soggetti abilitati all'erogazione del CFP sono individuati nell'allegato A al Regolamento (B.U.).

L'iscritto può decidere quali sono le modalità delle attività formative che intende svolgere, scegliendo liberamente tra quelle previste dal Regolamento, (art. 3, comma 5 B.U.) ed indipendentemente dal settore d'iscrizione.

Gli Ordini provinciali possono organizzare, anche con il contributo di società, liberi professionisti (singoli, associati o società di ingegneria e/o architettura), attività formativa per i propri iscritti accreditata al rilascio di crediti formativi professionali (CFP), così come stabilito all'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e all'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, nonché in coerenza alle "Linee di indirizzo" emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

Art. 2 – Conseguimento CFP

Il conseguimento dei CFP risponde agli schemi di seguito riportati:

- **Apprendimento "non formale"** (art. 4, B.U.) è l'Ordine Territoriale che assegna i CFP in base alla frequenza dell'iscritto (§2.5 delle Linee d'Indirizzo del CNI) e trasmette telematicamente i dati all'Anagrafe Nazionale del CNI.

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

Attenzione!

I Corsi e Seminari obbligatori per legge sono attività formative obbligatorie o di aggiornamento delle abilitazioni (§1.3 delle Linee d'Indirizzo) e sono valide per il conseguimento dei CFP esclusivamente se organizzati dall'Ordine Territoriale, se vengono organizzati esclusivamente da soggetti abilitati a livello nazionale hanno efficacia per l'abilitazione ma non per il rilascio dei CFP.

Attenzione!

Nel caso in cui *i docenti dell'attività di formazione professionale* sono nel contempo soggetti obbligati all'adempimento dell'aggiornamento della competenza professionale, essi conseguiranno come docente il numero di CFP corrispondenti alle ore di didattica frontale secondo i criteri del §1.7 delle Linee d'Indirizzo.

Attenzione!

Gli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente (sia per aziende pubbliche che private) che sono obbligati all'aggiornamento professionale, il cui aggiornamento è erogato dall'azienda, (§1.8 delle Linee d'Indirizzo). Se l'ente o l'azienda opera in cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a quest'ultimi la responsabilità scientifica dei contenuti della formazione e l'attestazione dei CFP, che avviene secondo le modalità definite dal Regolamento. Se l'ente o l'azienda non opera in cooperazione con gli Ordini Territoriali o con gli altri soggetti abilitati dal Regolamento, sono riconoscibili solo CFP per aggiornamento "informale", che hanno il limite di 15CFP/anno.

- **Apprendimento "informale"** (art. 5, B.U.) è l'iscritto che deve trasmettere un'autocertificazione all'Anagrafe Nazionale su un apposito modulo predisposto dal CNI, (§1.4 delle Linee d'Indirizzo del CNI). Il limite massimo è fissato in 15 CFP/anno.

Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
		Brevetti		10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior		3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso

Attenzione!

Soltanto le attività elencate consentono di ottenere CFP che sono limitati a dei valori massimi annui e pertanto obbligano l'iscritto ad attivare anche le altre modalità di aggiornamento.

Attenzione!

Nel caso di aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile, spetta all'iscritto la trasmissione dell'autocertificazione all'Anagrafe Nazionale su un apposito modulo predisposto dal CNI entro il 30 novembre di ogni anno del conseguimento, (§1.4 delle Linee d'Indirizzo). L'iscritto ha comunque l'obbligo di comunicazione all'Ordine Territoriale di appartenenza (art. 10, comma 1, lettera a, B.U.).

I CFP vengono attestati dall'Ordine Territoriale (art. 5, comma 2, B.U.) che hanno però la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti, (art. 9, comma 2, B.U.).

- Apprendimento "formale" (art. 6, B.U.)

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso	

Master

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore) svolti in Italia e all'estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell'esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.

Corso universitario

La frequenza di insegnamenti universitari (relativi a materie connesse all'attività professionale) con esame finale permette il riconoscimento di 1 CFP per ogni CFU previsto dal piano didattico universitario per quell'insegnamento, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP anno. Il limite annuo, per 2 anni, per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale è pari a 30 CFP.

Dottorato

La partecipazione al Dottorato di Ricerca attribuisce 30 CFP all'anno per ogni anno di frequenza.



Attenzione!

Per l'acquisizione dei CFP nell'ambito dell'apprendimento "formale" le condizioni individuate sono tassative.

All'iscritto spetta il compito di comunicare tempestivamente all'Ordine di appartenenza i CFP conseguiti, con le necessarie informazioni necessarie alla loro riconoscibilità (art. 10, comma 1, lettera a) del B.U.).

In tutti gli altri casi che riguardano ambiti formativi in cui è presente l'Università, valgono le disposizioni del Regolamento relativamente all'apprendimento "non formale".

Art. 3 – Iscrizione all'offerta formativa

Fatto salvo diverse indicazioni recepite dall'Ufficio Formazione di codesto Ordine, è fatta richiesta all'iscritto di perfezionare sempre l'iscrizione:

- all'attività formativa proposta dall'Ordine, attraverso il portale della Formazione;
- all'attività formativa organizzata in collaborazione con Enti in Convenzione, attraverso il portale della Formazione **ed** attraverso il link riportato sulla locandina alla voce "Iscrizione";
- all'attività formativa organizzata in collaborazione con Enti terzi, trasmettendo una mail a: formazione@ordineingegneri.genova.it, indicando titolo del progetto formativo, data di inizio e data di fine, ente erogatore.

Qualora le iscrizioni fossero già chiuse, si invita a contattare l'Ufficio Formazione:
Tel: 366/2029816 – E-mail: formazione@ordineingegneri.genova.it

Lista di Attesa

Quando sono esauriti i posti disponibili, è possibile inserirsi nella lista d'attesa cliccando l'apposito tasto «Lista d'attesa».

Qualora si libereranno posti per l'Evento Formativo, il primo Professionista della lista d'attesa verrà ripescato e quindi diverrà un iscritto effettivo. Il Professionista riceverà un'e-mail di notifica di avvenuto ripescaggio dalla lista d'attesa.

Art. 4 – Cancellazione iscrizione all'offerta formativa

L'iscrizione agli eventi, anche a quelli gratuiti, è "vincolante".

In caso di rinuncia occorre cancellare la propria prenotazione, accedendo al portale della formazione:

- Entrare "nell'area personale"
- Accedere nella sezione "i tuoi corsi"
- Selezionare quello desiderato
- Successivamente "cancella iscrizione"

oppure scrivendo una mail a: formazione@ordineingegneri.genova.it.



Ricordiamo che la mancata cancellazione dal portale per due eventi gratuiti, con conseguente assenza agli eventi formativi gratuiti, causerà per 2 mesi l'impossibilità d'iscrizione ad eventi gratuiti successivi.

Annullamento

In tutti i casi se l'evento formativo venisse annullato per motivi legati all'Ordine, verrà rimborsato l'intero importo pagato.

Art. 5 - Attività Formativa a pagamento

Seminari: In caso di cancellazione, l'importo corrisposto non verrà restituito.

Corsi: Nel caso di richiesta di cancellazione entro 10 giorni prima dell'evento, verrà corrisposto l'importo pagato decurtato di 20 euro di diritti di segreteria.

Visite tecniche formative: Nel caso di richiesta di cancellazione entro 10 giorni prima dell'evento verrà corrisposto l'importo pagato decurtato dei costi vivi già sostenuti aumentati di 20 euro di diritti di segreteria, altrimenti non verrà corrisposto alcun importo.

Rimborso

I rimborsi verranno effettuati entro 30 giorni dalla richiesta scritta effettuata a mezzo mail a formazione@ordineingegneri.genova.it, nella quale dovrà risultare:

- Intestazione completa dei dati anagrafici
- Nome Banca, Agenzia, Codice IBAN sul quale eseguire il bonifico bancario.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla delibera effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova (Dicembre 2021).

Allegati e Appendici

- Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013)
- Linee di Indirizzo - Testo Unico 2018 per l'applicazione del suddetto Regolamento